



COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)
Sportello Unico Attività Produttive

Quesito n. 1

buongiorno in merito al bando in oggetto, visto il regolamento e la delibera 42 non ci risulta chiaro quali sono i soggetti autorizzati a partecipare come espositori (ad esempio hobbisti , operatori senza partita iva , etc .)
al mercato vintage di iseo .

Risposta

Oltre agli ambulanti titolari di autorizzazione sono ammessi espositori di proprie opere d'arte o dell'ingegno creativo di cui all'art. 4, comma 2, lett. h) del D.lgs n. 114/1998.

A tal fine si riporta estratto di lettera circolare pubblicata sul sito della Regione Lombardia al seguente link <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/commercio-e-fiere/commercio-ambulante-e-mercati/nota-riepilogativa-sagre-fiere-manifest-fieristiche-eventi/nota-riepilogativa-sagre-fiere-manifest-fieristiche-eventi>

9. Mercatini di hobbisti e/o di antiquariato

Per quanto riguarda l'organizzazione e lo svolgimento di mercatini di hobbisti e/o di antiquariato la legge regionale n. 6/2010 nulla dispone a riguardo e quindi si tratta di iniziative organizzate sotto la responsabilità dei Comuni nel rispetto delle disposizioni regionali e statali, con l'attenzione a non configurare situazioni di tipo commerciale od economico assimilabili alle fattispecie oggetto della disciplina regionale, nel qual caso si tratterebbe di esercizio abusivo di attività commerciale su area pubblica. 7

Si suggerisce al Comune, in presenza di tali manifestazioni, la massima diligenza nella attivazione dei controlli specifici atti alla verifica puntuale di quanto viene nel concreto a realizzarsi e svolgersi durante la manifestazione stessa anche al fine di evitare l'elusione di norme statali e regionali quali quelle fiscali, sanitarie e di sicurezza.

Nello specifico, ferma restando la sanzione prevista dalla normativa regionale per l'esercizio abusivo dell'attività di commercio su area pubblica senza i previsti titoli autorizzatori (anche nel caso il privato si limiti a "scambiare merce"), si ribadisce che, qualora l'attività considerata si svolga dietro compenso, sussistono limiti massimi alle somme percepite, oltrepassate le quali l'attività non può più considerarsi non imprenditoriale e sarebbe – dunque – abusiva ove svolta senza il rispetto delle norme per il commercio su aree pubbliche